



Prot.N.Ord. 037p/2018

13802

Carrara li 22/02/2018

**Regolamentazione transito veicoli Strada dei Marmi in forma sperimentale
parziale modifica Ordinanza n.035def./2012 modifica ordinanza 310p/2017**

IL DIRIGENTE

Premesso che, con ordinanza 202p/2017 del 09/08/2017 è stato consentito il transito in via sperimentale nella strada comunale denominata Strada dei Marmi, nei giorni di sabato, domenica e festivi a tutti i veicoli ad eccezione di Autobus, Velocipedi, e veicoli avente massa complessiva superiore a 7.5 tonnellate; in quanto sono decorsi cinque anni dalla apertura al transito ai sensi e per gli effetti di cui al punto 4 dell'art.30 del Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea (CE) n.1260/1999 del 21 giugno 1999.

Considerato che, in ottemperanza alle indicazioni dell'amministrazione comunale, con ordinanza 310p/2017 del 29/12/2017 è stata prorogata in via sperimentale l'ordinanza l'ordinanza 202p/2017 del 09/08/2017 fino al 31/03/2018.

Preso Atto che, con Ordinanza n.035def.2012 emanata da questo Comando in data 19/04/2012, è stata regolamentata la circolazione stradale nella S.C. Strada dei Marmi, classificata ai sensi dell'art. 2 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs n.285 del 30 Aprile 1992 e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi del D.M. 5 novembre 2001, quale Strada locale extraurbana.

Preso Atto inoltre che, la stessa, a seguito valutazione di varie disposizioni e prescrizioni contenute in diversi provvedimenti (art.6 del Piano Strutturale del Comune di Carrara, avviato con accordo di pianificazione firmato in data 19/12/96, ratificato dal Consiglio Comunale con atto n. 2 del 23/01/97 e definitivamente approvato con decreto Giunta della Regione Toscana n. 82 del 12/05/97 pubblicato sul B.U.R.T. -Bollettino ufficiale della Regione Toscana- n. 21 del 28/05/97, Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea (CE) n.1260/1999 del 21 giugno 1999, Delibere del CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n.17 del 09/05/2003 e n.20 del 29/09/2004, Delibera della Giunta Regione Toscana n.1354 del 22 dicembre 2003 e successive Delibere o provvedimenti di modifica e/o integrazione, Giunta programmatica della Regione Toscana del 19 febbraio 2007, Delibera della Giunta Comunale di Carrara n.37 del 5 febbraio 2003) e, tenuto conto delle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale, è stata vietata al transito di tutti i veicoli, eccetto quelli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate in considerazione della loro principale utilizzazione per finalità inerenti l'attività produttiva dei bacini marmiferi, le Autoambulanze, i Mezzi di Soccorso, i Veicoli adibiti a Servizi di Polizia o Antincendio, i veicoli della Protezione Civile, i Mezzi Militari e i veicoli di proprietà di aziende, enti pubblici o privati che devono effettuare esclusivamente interventi di manutenzione nella Strada dei Marmi e/o sue pertinenze.

Rilevato che il sabato mattina vengono effettuate operazioni di lavaggio della Strada dei Marmi e che il transito veicolare non consente di effettuare le operazioni pulizia in sicurezza, così come comunicato da AMIA spa.

Valutata la necessità di mantenere per gli autobus le prescrizioni contenute nell'ordinanza n.006def./2015 del 13/03/2015 Protocollo 14962 relativamente ai percorsi che devono essere seguiti per raggiungere i bacini marmiferi ed il centro storico anche in considerazione dell'obbligo di dotarsi di pass turistico da ritirare secondo le modalità previste dal Settore Turismo del Comune di Carrara.

Ritenuto opportuno, alla luce della comunicazione di AMIA sopra citata, adottare tutti quei provvedimenti idonei a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Sentito il parere del personale di questo Comando.

Visti gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs n.285 del 30 Aprile 1992 e successive modifiche ed integrazioni, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali.

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

ORDINA

In via sperimentale, a parziale modifica dell'Ordinanza n.035def./2012, nel periodo compreso tra il 22/02/2018 ed il 31/03/2018 **dalle ore 13.00 dei giorni di sabato fino alle 24.00 della domenica e i festivi**, nella Strada locale extraurbana comunale denominata Strada dei Marmi è **CONSENTITO** il **TRANSITO** a tutti i veicoli **ECCEZIONE** gli autobus e i velocipedi e **AD ECCEZIONE** dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate per i quali permangono le disposizioni contenute nell'Ordinanza comunale n.497/2012.

Restano in vigore inoltre le seguenti disposizioni dell'Ordinanza n.035def./2012:

- è **VIETATA** la **FERMATA** e la **SOSTA** per tutti i veicoli lungo la carreggiata, eccetto per ragioni di emergenza nelle apposite piazzole indicate dalla segnaletica stradale.
- è istituito un **LIMITE** di **VELOCITA'** di 50 km/h per tutti i veicoli.
- è istituito un **DIVIETO** di **EFFETTUARE MANOVRA** di **SORPASSO** per tutti i veicoli.
- è **VIETATO** il **TRANSITO** a tutti i veicoli nel tratto di Galleria S. Croce compreso tra la Galleria S. Croce stessa e Via S. Francesco, considerato che lo stesso è destinato quale svincolo di servizio in caso di emergenza per eventi verificatisi nella Strada dei Marmi

STABILISCE

- A. Per la violazione delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, si applicano le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada D.Lgs n.285/1992 e successive modifiche ed integrazioni, nel relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n.495/1992 e successive modifiche ed integrazioni e nell'Ordinanza comunale n.497/2012.
- B. L'accertamento delle violazioni di cui alla presente Ordinanza potrà essere effettuato tramite l'ausilio di strumenti video/fotografici, telematici e/o apparecchiature elettroniche nel rispetto delle norme contenute nel Nuovo Codice della Strada D.Lgs n.285/1992 e successive modifiche ed integrazioni e nel relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n.495/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

DISPONE

- La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva.
- La squadra comunale delegata provvederà a disporre idonea segnaletica stradale, nei termini e modi prescritti dal Nuovo Codice della Strada.
- L'accertamento delle violazioni a quanto contenuto nella presente Ordinanza sono effettuati da tutti gli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale così come specificato nell'art. 12 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs n.285/1992 e successive modifiche ed integrazioni e nel relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n.495/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
- Nel rispetto dei termini e modi indicati dalla vigente normativa, contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni, il ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni (ex art.37 comma 3 del nuovo Codice della Strada D.Lgs n.285/1992 e s.m.i.) ed il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
- E' fatta riserva al Comando di Polizia Municipale, qualora i responsabili del servizio né ravvisino la necessità, di adottare tutti quei provvedimenti contingenti dettati da ragioni di emergenza, viabilità o circolazione veicolare e pedonale.



IL COMANDANTE
Dr. Paola Micheletti

Il Responsabile del Procedimento
Cap. Dell'Amico P.